



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 6880 del 2024, proposto da  
Alessandra Matarazzo, rappresentata e difesa dall'Avvocato Silvia Viaro, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Giustizia, Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e  
Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., Presidenza del Consiglio dei  
Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione  
Pubblica, Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto di  
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni – Ripam, non costituiti in  
giudizio;

***nei confronti***

Giuseppe Ghirotti, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- 1) della graduatoria “Codice VE – Distretto della Corte d’Appello di Venezia n. 203 unità”, pubblicata in data 14 giugno 2024, relativa al “concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia – Graduatoria dei vincitori”, nella parte in cui non include la ricorrente;
- 2) per quanto occorrer possa, del bando di data 5 aprile 2024 relativo al concorso indicato, nelle parti di seguito meglio specificate e comunque limitatamente agli interessi della ricorrente;
- 3) sempre per quanto occorrer possa, dei criteri e delle modalità per la valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria “Codice VE – Distretto della Corte d’Appello di Venezia n. 203 unità” per il concorso per cui è causa;
- 4) ancora per quanto occorrer possa, del modello telematico per la presentazione della domanda predisposto per la partecipazione al concorso predetto;
- 5) di ogni provvedimento e avviso, incluso quello del Direttore Generale del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, del Ministero della Giustizia, di data 17 giugno 2024, prot. m\_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, diretto all’assunzione dei concorrenti dichiarati vincitori nella graduatoria “Codice VE – Distretto della Corte d’Appello di Venezia n. 203 unità”, pur aventi punteggio inferiore a quello legittimamente spettante alla ricorrente, e dei contratti d’impiego eventualmente stipulati;
- 6) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o correlato, ancorché allo stato non noto, nella parte in cui arrechi pregiudizio alle ragioni della ricorrente; condanna di tutti gli enti intimati al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito dalla ricorrente e comunque ogni altra

misura idonea ai fini sua della conseguente inclusione nella posizione spettante nella graduatoria dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Venezia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto di dover accogliere l'istanza in esame, consentendo l'ammissione con riserva della ricorrente in sovrannumero, con la posizione che le spetterebbe secondo la sua prospettazione, nella graduatoria relativa al distretto territoriale della Corte d'Appello di Venezia, con le conseguenti urgenti determinazioni, in attesa di una più completa valutazione del *fumus*, anche alla luce di eventuale documentazione che sarà depositata dall'Amministrazione e da eventuali controinteressati, in modo da garantire l'anelata tutela richiesta con l'istanza medesima, senza pregiudicare la posizione di controinteressati;

Ritenuto altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimiate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo

stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena

l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto infine, per non pregiudicare l'interesse generale, in accoglimento di precisa istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a., di fissare la camera di consiglio del 9 luglio 2024 per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare;

**P.Q.M.**

- ACCOGLIE l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.;
- ACCOGLIE l'istanza di abbreviazione dei termini e, per l'effetto, FISSA per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 luglio 2024;
- DISPONE l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 2024.

**Il Presidente**  
**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**